

**Capitolato per l' Assicurazione
RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO**



Ferrovie Appulo Lucane

All.n.4.3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

ASSICURATO\CONTRAENTE:

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
CORSO ITALIA 8
70123 BARI BA
C.F.005538100727

Periodo di assicurazione: anni 3 mesi giorni dalle ore 24 del 31.01.2020 alle ore 24 del 31.01.2023

Attività Assicurata:

Le Ferrovie Appulo-Lucane S.r.l. sono un'azienda di trasporto pubblico locale che serve più comuni dell'entroterra barese e lucano.

Essa si serve sia di mezzi su rotaie, che percorrono una rete di circa 200 km, che di mezzi su gomma, che percorrono circa 1000 km.

Questa combinazione di mezzi consente di soddisfare una mobilità di tipo extra urbano, urbano e suburbano.

Data di retroattività: 30.04.2012

Data ultrattività : 60 giorni

CALCOLO DEL PREMIO :

	Tasso lordo annuo %	Premio lordo annuo €
Fatturato Annuo		
€ 45.000.000,00=		

SOTTOLIMITI — GARANZIE OPZIONALI

Massimale unico per sinistro, per anno assicurativo e per tutte le garanzie Euro 500.000,00

Garanzia Base

Scoperto 10% col minimo di 5.000,00 e il massimo di € 50.000,00

Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro Euro 0,00

Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Amianto	Sì D No xD	Sottolimito Il massimale di polizza	Franchigia €
		Sottolimito Il massimale di polizza	Franchigia €
Garanzia B - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Sì xD No D	Sottolimito 500.000,00	Scoperto 10% con il minimo di 5.000,00 e il massimo di € 50.000,00
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi	Sì D No xD	Sottolimito Il massimale di polizza	Franchigia €
Garanzia D - Committenza del Trasporto di merci pericolose	Sì D No xD	Sottolimito il massimale di polizza	Franchigia €

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono per:

- **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
- **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione;
- **"Bonifica"**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
- **"Condizioni originarie"**: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **"Danno Ambientale"**: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
- **"Elemento interrato"**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- **"Franchigia"**: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **"Inquinamento"**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- **"Interventi di Bonifica"**: ogni intervento di **Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica**, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
- **"Massimale"**: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più
Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
- **"Matrici ambientali"**: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- **"Messa in sicurezza d'emergenza"**: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- **"Messa in sicurezza permanente"**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;

- **“Periodo di assicurazione”**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **“Polizza”**: il documento che prova l’Assicurazione;
- **“Premio”**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **“Prestatori di lavoro”**: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
- **“Ripristino post Bonifica”**: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamente degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso;
- **“Ripristino del Danno Ambientale”**: insieme dei seguenti interventi di riparazione del **Danno Ambientale**:
 - o **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
 - o **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
 - o **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
- **“Risorse Naturali”**:
 - o le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
 - o le acque superficiali, sotterranee e costiere;
 - o il suolo e sottosuolo;
- **“Scoperto”**: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- **“Servizi naturali”**: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
- **“Società”**: l’impresa assicuratrice;
- **“Spese”**: le Spese effettivamente sostenute;
- **“Stabilimento”**: ogni sito o area perimetrata a qualunque titolo detenuta e/o in uso all’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.
- **“Trasposto”**:

1) In relazione ai Prodotti dell’Assicurato, il Trasporto da parte di un Vettore, tramite Automezzo, vagone ferroviario, Nave o aereo, ma solo nel periodo di tempo che inizia dal momento in cui l’Assicurato cessa di possedere fisicamente il Prodotto e termina quando lo stesso Prodotto arriva alla destinazione nella quale esso verrà adoperato

per l'impiego a cui era stato inizialmente destinato.

2) In relazione ai Rifiuti dell'Assicurato, il Trasporto da parte di un Vettore, tramite Automezzo, vagone ferroviario, Nave o aereo, ma solo nel periodo di tempo che inizia dal momento in cui l'Assicurato cessa di possedere fisicamente i Rifiuti e termina quando i Rifiuti arrivano all'impianto di smaltimento.

- Il Trasporto comprende i periodi di tempo durante i quali avvengono le operazioni di Carico o scarico dei Prodotti o dei Rifiuti dell'Assicurato sul/dal mezzo di Trasporto del Vettore.
- Il Trasporto non comprende Prodotti o Rifiuti a riposo per un periodo di durata superiore a settantadue (72) ore, dopo che esso è stato accettato dal Vettore, ma prima che raggiunga il luogo della consegna definitiva.



1. OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per inquinamento dell'ambiente connesso allo svolgimento delle proprie attività e/o proprietà/conduzione di ogni bene inerente l'attività.

Sono compresi i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti materiali a cose, comprese le spese per il ripristino e bonifica, dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere per l'impossibilità di utilizzare ciò che si trova nell'area interessata dall'inquinamento.

L'assicurazione comprende anche – nell'ambito del massimale di polizza e fino alla concorrenza del 10% dello stesso – le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire, neutralizzare o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza; di tali interventi l'Assicurato darà immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità di queste spese o sulla loro entità, l'Assicurato e la Società conferiranno mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre arbitri nominati uno per parte ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale del foro ove ha sede l'Assicurato. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 1.2 – Elementi interrati

Si conviene che, per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate in elementi interrati, di età superiore ai 15 anni, per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della Società non potrà essere superiore del 10% del massimale assicurato.

Art. 1.3 Clausola DIC / DIL (Difference In Conditions & Difference In Limit)

Per le garanzie prestate sia dalla presente polizza sia da altre polizze, la Società risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali delle altre polizze e fino a concorrenza di una somma pari alla differenza tra i massimali di garanzia previsti dal presente contratto e i massimali previsti dagli altri contratti.

Per i rischi non coperti in base alle garanzie prestate dalle altre polizze, ma coperti in base alle garanzie prestate dal presente contratto, quest'ultimo opera per l'intero danno e fino a concorrenza del massimale/sottolimiti stabiliti dalla presente polizza, con l'applicazione delle previste franchigie o scoperti.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto come indicato nella scheda di copertura ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Le successive rate annuali di premio devono essere versate entro i 60 giorni.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. La Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nella scheda di copertura rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella scheda di copertura.

Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestatati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società a mezzo fax o e-mail.

a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Cod. Civ.. 30 entro (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;

b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;

c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;

d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;

e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 2.14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

Art. 2.15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.16 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.18 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.19 – Durata e Proroga e Cessazione dell'Assicurazione

L'assicurazione ha decorrenza come indicato nella scheda di copertura.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), o altro mezzo idoneo (es. telefax) almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per un ulteriore anno, compresa l'ulteriore proroga tecnica di 120 giorni, previa adozione di apposito atto.

Art. 2.20 Regolazione del Premio

Il premio è da intendersi come premio flat.

Art. 2.21 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.22 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se l'azienda è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 2.22 Clausola Broker

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente

tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 10% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo residuo. Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art.2.24 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 2.25 Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, in deroga all'art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Le Società hanno convenuto di affidare la gestione del presente contratto alla Delegataria indicata in esso, che pertanto sarà l'unica deputata a svolgere i rapporti inerenti la presente assicurazione.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Si precisa infine che alla Società delegataria viene attribuita la rappresentanza processuale delle Società coassicuratrici.

Art. 2.26 Recesso per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società o la Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Qualora il preavviso termini oltre la scadenza annuale, l'appendice di rinnovo della polizza dovrà essere emessa per il periodo residuo del predetto preavviso, mentre verranno contestualmente calcolati in pro-rata le franchigie ed i massimali aggregati.

Il recesso per sinistro è operante durante la durata del contratto o come diversamente specificato nella dichiarazione di offerta Tecnica.

2.27 Rendiconto sinistri

La Società, entro i 60 giorni prima di ogni scadenza annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici utilizzabili dal Contraente, che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito e respinti (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia e breve descrizione dell'evento, di indicazione del nominativo dell'Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari €200,00 (duecento) per ogni giorno solare di ritardo con un importo massimo pari a €20.000,00 (ventimila).

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo.

2.28 Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

3. ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende:

i danni o le Spese:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione, se non è provato che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) derivanti dalla proprietà, possesso o uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dei beni/impianti;
- d) a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;

- e) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; questa esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- f) l'assicurazione inoltre non comprende i danni derivanti da distribuzione di acqua potabile inquinata laddove essi siano risarcibili in conformità ad altra polizza eventualmente stipulata dall'Assicurato;
- g) a titolo di sanzione civile, penale o amministrativa e accertamenti di legge, nonché per i cosiddetti "punitive or exemplary or damages";
- h) dalla responsabilità di terzi che sia stata assunta dall'Assicurato in base a contratto o accordo, ad esclusione del caso in cui la responsabilità sarebbe insorta in capo all'Assicurato anche in assenza di tale contratto o accordo;
- i) da Eventi di Inquinamento in Sito o all'Esterno del Sito o dalla Fuoriuscita di Sostanze Inquinanti che siano iniziate successivamente alla vendita, alla concessione in godimento, al trasferimento ad altro titolo o all'abbandono della Proprietà Assicurata, ovvero successivamente all'abbandono del controllo operativo su di essa;
- j) da Eventi di Inquinamento originati da piogge acide o attribuibili a tali eventi;
- k) da amianto e piombo;

Non sono considerati terzi:

- l) gli Amministratori pro tempore dell'Assicurato, ed i loro coniugi, genitori, figli, nonché parenti o affini conviventi;
- m) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- n) le Società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Rientreranno comunque nel novero dei terzi le persone fisiche o giuridiche proprietarie dei beni/impianti condotti e/o gestiti dall'Assicurato.

4. GARANZIE OPZIONALI

- BENI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI

Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimenti al momento in cui si verifica l'Inquinamento.